

Mellati

SESSIONE 1853-54

N.º 161-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

DEMARIA, CANALIS, BRUNET, LISIO, MOIA, GIOVANOLA

sul progetto di legge presentato dal Ministro della Guerra

nella tornata del 17 marzo 1855

Disposizioni relative ai Medici e Farmacisti che saranno ammessi presso il Corpo di spedizione in Oriente.

Tornata del 24 marzo 1855.

SIGNORI,

Il Governo del Re, sollecito di provvedere convenientemente al servizio sanitario del nostro Corpo di spedizione in Oriente, senza che al termine della guerra le nostre Finanze debbano sottostare all'obbligo di continuare gli stipendi a quegli uffiziali del Corpo sanitario i cui servizi non fossero più necessari, vi ha proposto un progetto di legge tendente a raggiungere questo doppio scopo.

La vostra Commissione, a norma dei voti espressi negli uffizi, fu unanime nell'approvare il principio che informa il progetto del Ministero. Solo credette opportuno di introdurre una disposizione che fa l'oggetto dell'articolo 2.º, intesa a stabilire per legge l'importare della gratificazione che il Governo del Re si proponeva di accordare a quelli fra i medici e farmacisti contemplati nel progetto, che al termine della guerra venissero dispensati dal servizio.

Delle altre modificazioni introdotte dalla Commissione non occorre far parola, come che siano di pura forma.

Queste modificazioni, unitamente al disposto dell'articolo 2.º, essendo state accettate dal Ministro, la vostra Commissione confida che il suo progetto otterrà la vostra approvazione.

MOIA Relatore

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~I medici e farmacisti che saranno ammessi nel Corpo sanitario militare, per far servizio presso il Corpo di spedizione in Oriente, e che al termine della guerra attuale saranno dispensati dal servizio, non avranno ragione alla conservazione del grado.~~

~~Art. 2.~~

~~Il grado potrà tuttavia venir conservato nell'atto della dispensa a coloro, fra i detti medici e farmacisti che ne saranno ravvisati meritevoli.~~

~~Art. 3.~~

~~È derogato agli articoli 2 e 69 della legge 25 maggio 1852, ed alla legge 14 aprile 1853 in quanto siano contrarii alla presente.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~I medici e farmacisti che saranno ammessi nel Corpo sanitario militare per far servizio straordinario presso il Corpo di spedizione in Oriente, terminata la guerra, non avranno diritto alla conservazione del grado.~~

~~Art. 2.~~

~~Sarà loro accordato, a titolo di gratificazione, un semestre di paga.~~

~~Art. 3.~~

~~A coloro fra i detti medici e farmacisti che avranno prestato servizi segnalati potrà venir conservato il grado onorario ~~per~~~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Camera del 27. Marzo 1858.

Vella

MINISTERO DELLA GUERRA

Divisione Servizi Amm. — Sezione Ospedali

Relazione di L. M. addì 15 Marzo 1898.

Per provvedere al servizio sanitario presso il Corpo di Spedizione in Oriente egli è inevitabile di addoverire alla nomina di un numero considerevole di Medici, e Farmacisti Militari, i quali al termine della Guerra eccederanno di molto i bisogni del servizio ordinario.

La legge del 27 Maggio 1872. sullo stato degli Ufficiali applicabile anche agli Ufficiali sanitari (Art. 69) non permette che siano licenziati dal servizio salvo nei casi previsti all'Art. 2°, ma provvede perchè nel caso di eccedenza siano collocati in aspettativa per riduzione di Corpo, o soppressione d'impiego.

In conseguenza di tale disposizione i Medici, e Farmacisti suddetti collocati in aspettativa avrebbero ragione a paghe le quali recherebbero all'Erario un aggravio notevole.

Questo Ministero ravvisa pertanto conveniente l'addoverire all'ammessione nel Corpo Sanitario Militare pel solo tempo della Guerra, di quei Medici, e Farmacisti che ne farebbero la domanda, e si assoggetterebbero alla condizione espressa di venir senz'altro, tosto ultimata la guerra, licenziati con una gratificazione, e colla conservazione del grado a quelli solamente di essi che se ne sarebbero resi meritevoli durante la Campagna.

Ma tali condizioni non potrebbero attuarsi senza modificare riguardo agli Ufficiali Sanitarij in discorso il disposto dall'Art. 2°.

della Legge summentovata, e le prescrizioni altresì della Legge 14 Aprile
1873 che vieta la concessione di gradi onorari salvo nel caso di giubilazione,
quindi è che il referente ha l'onore di rassegnare all'augusta
firma di V. M. il qui unito Reale Decreto, col quale viene incaricato
dalla M. V. di presentare al Parlamento Nazionale il progetto di
Legge tenorizzato nello stesso Sovrano Decreto, onde assicurare merci le
ivi indicate modificazioni al servizio sanitario durante la guerra, e
quarentine l'Esario da aggravii nel tempo di pace.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

Duca di Savoia, di Genova, ecc.

PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC.

Progetto di Legge

*Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo,*

*Che l'infrazionato progetto di legge sia presentato al Parlamento Nazionale
dal detto Nostro Ministro che è incaricato di esporne i motivi e sostenere la
discussione.*

Art. 1°

*I Medici e farmacisti che saranno ammessi nel Corpo Sanitario Militare
per far servizio presso il Corpo di spedizione in Oriente, e che al termine della
guerra attuale saranno dispensati dal servizio, non avranno ragione alla
conservazione del grado.*

Art. 2°

*Il grado potrà tuttavia venir conservato nell'atto della dispensa a coloro
fra i detti Medici e farmacisti che ne saranno ravvisati meritevoli.*

Art. 3°

*È derogato agli art. 2. e 64. della legge 29 maggio 1852, ed alla legge
14 aprile 1853 in quanto siano contrarij alla presente.*

Dat. a Torino addi 16 Marzo 1855.

Vittorio Emanuele II.

Luigi Carlo Narbonne